

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 21 - numero 4437 di Venerdì 29 marzo 2019**

# **Formazione: qual è il numero massimo di partecipanti a convegni e corsi?**

*La Commissione Interpelli risponde ad un quesito sull'aggiornamento formativo per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori e sul numero massimo di partecipanti a convegni o seminari validi ai fini dell'aggiornamento.*

Roma, 29 Mar ? Sono diversi gli interpelli che hanno affrontato in questi ultimi anni il tema dell'interpretazione della normativa in materia di formazione e molti di questi, come ricordato anche dal nostro giornale, hanno riguardato i **coordinatori della sicurezza** o, per essere più precisi e con riferimento alle definizioni del D.Lgs. 81/2008:

- i coordinatori in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (coordinatori per la progettazione)
- i coordinatori in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera (coordinatori per l'esecuzione dei lavori).

Su questi temi la **Commissione Interpelli** è intervenuta con un recente interpello, in risposta ad un quesito della Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (**Federcoordinatori**), avente per oggetto: "*aggiornamento per coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori - numero massimo di partecipanti a convegni o seminari validi ai fini dell'aggiornamento*".

Nell'articolo ci soffermiamo, in particolare, su:

- [Gli interpelli sulla formazione e l'attività dei coordinatori](#)
- [Il nuovo interpello in materia di aggiornamento](#)
- [La risposta della Commissione e il commento di Federcoordinatori](#)

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[QS0027] ?#>

### **Gli interpelli sulla formazione e l'attività dei coordinatori**

Prima di arrivare a presentare il recente intervento della Commissione sul tema dell'aggiornamento formativo, ricordiamo brevemente alcuni dei passati interpelli che hanno affrontato il tema della formazione, dell'attività e della designazione dei coordinatori:

- Interpello n. 2/2013 del 02 maggio 2013: requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori
- [Interpello n. 17/2013](#) del 19 dicembre 2013: risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti sui corsi di aggiornamento previsti per i coordinatori dall'art. 98, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.

- Interpello n. 2/2014 del 13 marzo 2014: risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 90, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008.
- Interpello n. 19/2014 del 6 ottobre 2014: risposta al quesito relativo all'aggiornamento professionale dei Coordinatori per la sicurezza previsto dall'allegato XIV D.Lgs. n. 81/2008;
- Interpello n. 1/2019 del 31 gennaio 2019: risposta al quesito sui corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezza e sulla possibilità di istituire un unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali.

## **Il nuovo interpello in materia di aggiornamento**

Veniamo al nuovo interpello in materia di aggiornamento della formazione, l'**Interpello n. 3/2019** approvato nella seduta della Commissione Interpelli del 20 marzo 2019 e pubblicato il 26 marzo.

Con questo documento si risponde all'istanza di interpello, della già citata Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza, formulata per conoscere il parere della Commissione in merito a "*quale sia il corretto numero massimo di partecipanti ai convegni o seminari di aggiornamento per i Coordinatori per la Sicurezza: nessun limite massimo, così come indicato nel cap. 9.1, ovvero 35 partecipanti così come indicato nell'Allegato V all'ACSR del 07.07.2016*".

E si ricorda, a questo proposito, il contenuto del **punto 9.1** dell' Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, "Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione" che contiene, come più volte ricordato nei nostri articoli, anche modifiche e indicazioni relative alla formazione di vari attori della sicurezza aziendale.

In riferimento all'aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, per il tramite di convegni o seminari, si sottolinea la frase *"l'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti"*.

Riprendiamo integralmente il suddetto punto 9.1 dell'accordo, che mostra anche l'evoluzione della normativa sul tema del vincolo per il numero di partecipanti a convegni e seminari:

### 9.1 Modifiche all'Allegato XIV del d.lgs. 81/08

In riferimento all'assolvimento dell'aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori per il tramite di convegni o seminari, la frase "L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti" di cui al paragrafo MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI dell'Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 è sostituita dalla presente: "L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti."

Federcoordinatori segnala poi la **Tabella** riassuntiva inserita nell'Allegato V del citato Accordo dove si riporta che ai corsi di aggiornamento per la figura di Coordinatore per la sicurezza possano essere presenti un numero massimo di 35 partecipanti:

Riprendiamo un estratto della tabella segnalata nell'interpello:

### CORSI DI AGGIORNAMENTO

SOGGETTI	NORME DI riferimento	CATEGORIA RISCHIO	SOGGETTI FORMATORI	REQUISITI DOCENTI	VALUTAZIONE	N. MAX PARTECIPANTI	EROGABILE IN E-LEARNING	PERIODICITÀ	CONVEGNI E SEMINARI
DL- RSPP	Art. 34 Accordo 21/12/2011	Basso Medio Alto	Medesi- mi dei corsi	Decreto 6/3/2013	No	35	Si	5 anni	Si
RSPP-ASPP	Art. 32 Accordo 7/7/2016	---	Medesi- mi dei corsi	Decreto 6/3/2013	No	35	Si	5 anni	Si
RLS* *Fatto salvo diverse indicazioni CCNL	Art. 37 CCNL	Addetti e classi	---	Decreto 6/3/2013	No	35*	/*	Anno	Si
Dirigente	Art. 37 21/12/2011	No	---	Decreto 6/3/2013	No	35	Si	5 anni	Si
Preposto	Art. 37 Accordo 21/12/2011	No	---	Decreto 6/3/2013	No	35	Si	5 anni	Si
Lavoratore	Art. 37 Accordi 21/12/2011 7/7/2016	No	---	Decreto 6/3/2013	No	35	Si	5 anni	Si
Addetto Primo Soccorso	D.M. 388/2003	3 gruppi A B C	---	Medici (altri)	No	35	No	3 anni parte pratica	No
Addetto Prevenzione Incendi	D.M. 19/3/1998 Allegato IX	Non previsto							
Coordinatore CSP/CSE	Art. 98 All. XIV	No	---	Decreto 6/3/2013	No	35	Si	5 anni	Si

E si premette poi che al punto 12.8 dell' Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, viene previsto ? come infatti è riportato nella Tabella dell'Allegato V - che *"in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità"*.

### La risposta della Commissione e il commento di Federcoordinatori

Riportiamo la risposta della Commissione Interpelli che "sulla base del combinato disposto dei sopra citati punti 9.1 e 12.8 del menzionato Accordo del 7 luglio 2016", ritiene, in definitiva, che **"l'aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, possa essere svolto sia mediante la partecipazione a 'corsi' di formazione ai quali possono essere presenti un numero massimo di 35 unità, sia attraverso la partecipazione a 'convegni o seminari' senza vincoli sul numero massimo di partecipanti, purché venga prevista la 'tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa'"**.

Raccogliamo, in conclusione di articolo, anche un **commento di Fabrizio Lovato**, presidente di Federcoordinatori:

*"Ringraziamo la Commissione per aver risposto al nostro quesito del 2 febbraio 2017. Alla luce della risposta contenuta nell'interpello n.3/2019 è indubbio che l'allegato V terza tabella dell'accordo CSR del 07/07/2016 sia quanto meno incompleta se ci si riferisce anche alle altre possibilità di aggiornamento indicate, vedi convegni e seminari.*

*Ma a questo punto il quesito diventa un altro.*

*Premesso che l'allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 e smi indica, nel paragrafo relativo alla **modalità di svolgimento dei corsi per coordinatori**, che il numero massimo dei partecipanti per ogni corso è **fissato in 60 per la parte teorica e 30 per la parte pratica**, mi domando come in questo contesto, come indicato nell'interpello, si possa collocare un corso di aggiornamento (non meglio precisato se teorico o pratico) di **35 partecipanti**"...*

È evidente, in definitiva, la necessità, proprio per evitare futuri dubbi interpretativi come quelli presentati nell'articolo, di arrivare finalmente ad un quadro unitario, più chiaro e di facile lettura e applicazione, di tutta la normativa in materia di formazione.

Tiziano Menduto

### **Scarica la normativa di riferimento:**

[Commissione per gli interpelli - Interpello n. 3/2019 del 20 marzo 2019, pubblicato il 26 marzo 2019 con risposta al quesito della Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza ? Prot. n. 6615 ? oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito in materia di salute e sicurezza del lavoro - aggiornamento per coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori - numero massimo di partecipanti a convegni o seminari validi ai fini dell'aggiornamento. Seduta della Commissione del 20 marzo 2019".](#)

[Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Accordo 7 luglio 2016 - Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

